

COMUNE DI CASTELL'AZZARA

Via Marconi n.2, 58034 Castell'Azzara (GR)

C.F. – P.IVA 00124100538

Tel. 0564/951038 - fax. 0564/951463

<http://www.comune.castellazzara.gr.it> e.mail: protocollo@comune.castellazzara.gr.it

PEC: comune.castellazzara@postacert.toscana.it

Ufficio del Sindaco

Ordinanza sindacale n.2 del 13/03/2024

Oggetto: ORDINANZA PER LA PULIZIA DELLE DEIEZIONI CANINE LIQUIDE E SOLIDE

IL SINDACO

Dopo numerose segnalazioni e lamentele da parte dei cittadini in merito ai disagi riconducibili alla poca attenzione con la quale le deiezioni ed i liquidi derivanti dalla minzione dei cani vengono lasciati, senza l'opportuna pulizia, su marciapiedi, strade, piazze pubbliche, sul perimetro di muri ed edifici, nonché su elementi di arredo urbano quali cestini e panchine dell'abitato urbano;

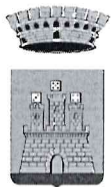
Considerato che:

- tali comportamenti, oltre a pregiudicare il pubblico decoro e a deturpare muri, angoli degli stabili e marciapiedi ed a rilasciare sgradevoli odori persistenti per le strade in particolar modo nei periodi estivi e di scarse precipitazioni, possono anche essere causa di potenziali pericoli di natura igienico sanitaria;
- il proprietario e/o conduttore di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale ed è tenuto ad affidare lo stesso solo a persone in grado di gestirlo correttamente;
- i luoghi e i beni pubblici rappresentano un bene comune che deve essere rispettato e tutelato da tutti;
- il deturpamento e l'imbrattamento delle cose altrui mobili o immobili è comportamento sanzionato anche al livello penale;
- che la diluizione e ripulitura delle deiezioni degli animali consentono di limitare significativamente le problematiche sopra esposte e rispondono ad elementari regole di civile convivenza senza che in alcun modo risulti pregiudicato o reso oneroso il pieno esplicarsi del rapporto dei proprietari con gli animali d'affezione;

Dato atto che le persone incaricate della custodia del cane, agevolmente e senza particolare aggravio, possono rimuovere le deiezioni solide e provvedere su quelle liquide prodotte dai cani, semplicemente dotandosi di bottigliette, spruzzatori o altri contenitori d'acqua da versare all'occorrenza, eventualmente con aggiunta di opportuni detergenti disinfettanti (purché non tossici e/o corrosivi) e che tale buona pratica consente di limitare significativamente le problematiche sopra esposte e risponde ad elementari regole di civile convivenza;

Attesa pertanto la necessità di disciplinare la materia concernente la tenuta e la circolazione dei cani in modo da prevenire ed eventualmente reprimere comportamenti che si traducano in fatti dannosi per il mantenimento dell'igiene delle strade, vie e piazze pubbliche, specificando le modalità nonché i puntuali interventi volti al rispetto del territorio e al beneficio della collettività, attuabili attraverso l'immediata rimozione delle deiezioni e dei liquidi derivanti dalla minzione, od altro, dei cani, mediante versamento di acqua in sito;

VISTI



COMUNE DI CASTELL'AZZARA

Via Marconi n.2, 58034 Castell'Azzara (GR)

C.F. – P.IVA 00124100538

Tel. 0564/951038 - fax. 0564/951463

<http://www.comune.castellazzara.gr.it> e.mail: protocollo@comune.castellazzara.gr.it

PEC: comune.castellazzara@postacert.toscana.it

Ufficio del Sindaco

- L'Ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2013 art. 1 comma 4;
- L'art. 50 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;
- L'art. 13 della Legge n. 833 del 23/12/1978;

ORDINA

- che le persone incaricate della custodia del cane all'interno dell'abitato urbano, agevolmente e senza particolare aggravio, provvedano in autonomia e nell'immediatezza alla rimozione delle deiezioni solide e alla diluizione e ripulitura con acqua e opportuni detergenti disinfettanti (non tossici e/o corrosivi) delle deiezioni liquide prodotte dai cani, semplicemente dotandosi di bottigliette, spruzzatori o altri contenitori, da versare all'occorrenza e da tenere a pronta disposizione ed esibire, a richiesta, agli Operatori preposti al controllo dell'osservanza della presente ordinanza;
- di riversare una congrua quantità d'acqua in corrispondenza del punto interessato dalle deiezioni liquide prodotte dai cani ai fini della loro diluizione e della ripulitura delle superfici interessate, su tutte le aree urbane pubbliche o ad uso pubblico e relativi manufatti e sulle aree private che si affacciano su aree pubbliche o ad uso pubblico, nonché sui mezzi di locomozione parcheggiati sulla pubblica via;
- è fatto divieto assoluto di consentire ai cani di urinare a ridosso di portoni di ingresso e degli accessi ad abitazioni, negozi, vetrine ed elementi di arredo urbano.

DISPONE

che il personale di vigilanza del Servizio di Polizia Locale e gli appartenenti delle Forze di Polizia sono incaricati del controllo sul territorio per il rispetto del presente provvedimento e l'applicazione della vigente normativa, ex legge n. 689/81 e s.m.i., in caso di accertamento di violazione in qualità di pubblici ufficiali, ai sensi dell'art. 357 c.p. ed ai fini dell'accertamento di cui all'art. 14 della legge n. 689/81, sono tenuti ad accertare l'identità dei conduttori dei cani, mediante esibizione di documento di riconoscimento valido ovvero secondo le procedure previste dal codice penale in caso di rifiuto di fornire le generalità;

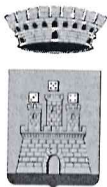
l'ordinanza non trova applicazione nei confronti dei soggetti non vedenti condotti da cani guida o persone affette da disabilità in compagnia dei propri cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili, nonché nei confronti delle unità cinofile delle Forze armate, di polizia, di Protezione Civile e Vigili del Fuoco, nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni.

AVVERTE

che in caso di inosservanza della presente ordinanza, ai trasgressori verrà irrogata, ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. 267/2000, una sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, salvo che il fatto non costituisca reato o sia punito da altre disposizioni speciali;

DISPONE

1. che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito dell'Ente nella HOME PAGE e ne venga data la massima informazione alla cittadinanza;
2. che il presente atto venga trasmesso:
 - all'Ufficio di Polizia Locale;
 - al Comando Stazione Carabinieri di Castell'Azzara;



COMUNE DI CASTELL'AZZARA

Via Marconi n.2, 58034 Castell'Azzara (GR)

C.F. – P.IVA 00124100538

Tel. 0564/951038 - fax. 0564/951463

<http://www.comune.castellazzara.gr.it> e.mail: protocollo@comune.castellazzara.gr.it

PEC: comune.castellazzara@postacert.toscana.it

Ufficio del Sindaco

AVVISA

che i trasgressori saranno assoggettati alle sanzioni previste dalle vigenti norme di legge;

INFORMA

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Toscana entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio comunale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta data di pubblicazione.

IL SINDACO
Dino Fallo

